

Oggetto: modifica dell'articolo 19 dello statuto comunale e degli articoli 17 e 29 del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare

Un gruppo di cittadini ha presentato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare, una proposta di deliberazione consiliare riguardante la eliminazione del quorum costitutivo dagli istituti referendari comunali.

La proposta è stata presentata all'Amministrazione comunale il 5 novembre 2012 al numero di protocollo generale 31323.

Il Consiglio comunale ha esaminato la proposta, respingendola, con propria deliberazione 5 dicembre 2012, n. 129.

Il Consiglio comunale, tuttavia, ha adottato con deliberazione 5 dicembre 2012, n. 128 un ordine del giorno nel quale si impegna ad esaminare entro tre mesi dalla adozione del citato ordine del giorno una proposta di modifica:

- a) dell'articolo 29, primo comma del regolamento comunale sugli istituti di partecipazione popolare inerente ai risultati del referendum procedendo a modificare il quorum costitutivo prevedendo che "la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi";
- b) dell'articolo 19, primo comma dello statuto comunale inerente al numero di firme necessarie per la richiesta di referendum e identica modifica dell'articolo 17, secondo comma, del regolamento comunale sugli istituti di partecipazione popolare prevedendo che "Il Sindaco indice referendum consultivo propositivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale di competenza comunale quando lo richieda almeno il cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale di competenza comunale".

L'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige all'articolo 77 rubricato "referendum popolare", comma 2 stabilisce che il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per la elezione del Consiglio comunale e non può comunque essere inferiore a quaranta.

Gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Trento in possesso del diritto di elettorato attivo per la elezione del Consiglio comunale sono attualmente circa novantamila e cento.

Il Consiglio di Circoscrizione, secondo l'articolo 43 del regolamento del decentramento, rubricato "Consultazione della popolazione," può promuovere forme di consultazione della popolazione sia mediante convocazione di pubblica assemblea sia mediante consultazione referendaria applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare.

Perciò la diversa graduazione del quorum costitutivo referendario e del limite del numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare, proporzionalmente al numero degli elettori residenti in ogni Circoscrizione, trova applicazione nelle consultazioni referendarie circoscrizionali.

Sulla base di quanto premesso ed a sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 3 dello

statuto comunale e degli articoli 16 e 74 del regolamento interno del Consiglio comunale è stato elaborato lo schema di deliberazione consiliare circa il quale si chiede il parere obbligatorio dei Consigli circoscrizionali.

In sintesi, nello schema di deliberazione si propone di:

- a) innalzare il numero fisso di duemila sottoscrizioni da raccogliere per proporre un referendum comunale al numero variabile determinato calcolando il cinque per cento degli elettori del Comune di Trento; attualmente sono circa novantamila e cento; perciò si tratta di circa quattromila e cinquecento sottoscrizioni. Proporzionalmente, il meccanismo vale anche per i referendum circoscrizionali.
- b) diminuire il quorum di validità del referendum comunale dal cinquanta per cento più uno degli elettori al trenta per cento. Il meccanismo vale anche per i referendum circoscrizionali.



COMUNE DI TRENTO

*Il Presidente
del Consiglio comunale*

Comune di Trento



Trento, 7 febbraio 2013

Prot: 0012223

del 07/02/2013 Fasc: 12.5/2012/5

N. /2013/RP-er/1.2

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Invio schema deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Modifica dell'art. 19 dello Statuto comunale e degli artt. 17 e 29 del Regolamento sugli Istituti di partecipazione popolare.

Gentile Signora
dott.ssa Cecilia Ambrosi
Segretario Generale

Come previsto dall'ordine del giorno approvato con deliberazione 05.12.2012 n. 128 si invia lo schema di deliberazione consiliare in oggetto per avviare l'iter procedurale e di partecipazione in vista della trattazione in Consiglio comunale.

Cordiali saluti.

Renato Pegorini
Renato Pegorini

1 Allegato: schema di deliberazione consiliare



schema di deliberazione consiliare
presentata ai sensi dell'articolo 33, comma 3 dello statuto comunale
e degli articoli 16 e 74 del regolamento interno del Consiglio comunale

Oggetto: modifica dell'articolo 19 dello statuto comunale e degli articoli 17 e 29 del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare

Il Consiglio comunale

richiamata la proposta di deliberazione consiliare ad iniziativa dei cittadini, presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare, riguardante la eliminazione del quorum costitutivo dagli istituti referendari comunali e pervenuta il 5 novembre 2012 al numero di protocollo generale 31323;

richiamata la propria deliberazione 5 dicembre 2012, n. 129 con la quale non è stata approvata la citata proposta di deliberazione consiliare ad iniziativa dei cittadini

considerato che, la proposta di deliberazione consiliare ad iniziativa dei cittadini comunque meritevole di considerazione perché persegue l'obiettivo di una maggiore loro partecipazione;

considerato necessario perseguire un equilibrato rapporto tra istituti di democrazia rappresentativa e di democrazia diretta;

richiamato al riguardo l'ordine del giorno collegato alla cita proposta di deliberazione consiliare ad iniziativa dei cittadini e recato dalla deliberazione 5 dicembre 2012 n. 128 le premesse della quale si intendono qui tutte richiamate e condivise;

considerato che il Consiglio comunale con il dispositivo del citato ordine del giorno recato dalla deliberazione 5 dicembre 2012, n. 128 si impegna ad esaminare entro tre mesi dalla sua adozione una proposta di modifica:

- a) dell'articolo 29, primo comma del regolamento comunale sugli istituti di partecipazione popolare inerente ai risultati del referendum procedendo a modificare il quorum costitutivo prevedendo che "la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi";
- b) dell'articolo 19, primo comma dello statuto comunale inerente al numero di firme necessarie per la richiesta di referendum e identica modifica dell'articolo 17, secondo comma, del regolamento comunale sugli istituti di partecipazione popolare prevedendo che "Il Sindaco indice referendum consultivo propositivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale di competenza comunale quanto lo richieda almeno il cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale di competenza comunale";



vista la nota del Servizio servizi anagrafici e decentramento interpellato circa la presente proposta di deliberazione consigliare;

considerato che la relazione illustrativa della proposta di deliberazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 3 dello statuto comunale e degli articoli 16 e 74 del regolamento interno del Consiglio comunale dai Consiglieri comunali presentatori della proposta si può considerare sostituita dalla premesse recate dalla deliberazione consiliare 5 dicembre 2012 n. 128;

considerato che l'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige all'articolo 77 rubricato "referendum popolare", comma 2 stabilisce che il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare al dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per la elezione del Consiglio comunale e non può comunque essere inferiore a quaranta;

considerato che gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Trento in possesso del diritto di elettorato attivo per la elezione del Consiglio comunale sono attualmente circa novantamila e cento;

considerato che sono state attivate le seguenti operazioni di partecipazione popolare di cui all'articolo 101 dello statuto comunale:

- a)
- b)
- c)

;

considerato che secondo l' articolo 43 del regolamento del decentramento, rubricato Consultazione della popolazione, il Consiglio di Circoscrizione può promuovere forme di consultazione della popolazione sia mediante convocazione di pubblica assemblea sia mediante consultazione referendaria applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare;

considerato perciò che la diversa graduazione del quorum costitutivo referendario e del limite del numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare, proporzionalmente al numero degli elettori residenti in ogni Circoscrizione, trova applicazione nelle consultazioni referendarie circoscrizionali;

considerati perciò in particolare i pareri resi dai Consigli circoscrizionali

considerato che secondo il comma 2 dell'articolo 3 rubricato "Statuto comunale" dell'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige lo statuto e le modifiche statuarie sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati e che se tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato o sue modifiche sono approvate se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati;

richiamato il comma 1 dell'articolo 74 rubricato "Deliberazioni" del regolamento interno del Consiglio comunale;



COMUNE DI TRENTO

*Il Presidente
del Consiglio comunale*

d e l i b e r a

1. di approvare la modifica dello statuto comunale di cui all'allegato A alla presente deliberazione e della quale forma parte integrante ed essenziale;
2. di approvare le modifiche al regolamento sugli istituti di partecipazione popolare di cui all'allegato A alla presente e della quale forma parte integrante ed essenziale.



Allegato A

alla proposta di deliberazione consiliare
presentata ai sensi dell'articolo 33, comma 3 dello statuto comunale
e degli articoli 16 e 74 del regolamento interno del Consiglio comunale

Art 1

Modifiche dell'articolo 19 dello statuto comunale

1. Il comma 1 dell'articolo 19 dello statuto comunale è sostituito dal seguente:

"1. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale di competenza comunale quando lo richiedano il cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta è presentata presso la Segreteria generale da un Comitato promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune."

Art 2

Modifiche dell'articolo 17 del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare

1. Il comma 2 dell'articolo 17 rubricato "Deposito delle firme" del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare è sostituito dal seguente:

"2. Le sottoscrizioni devono essere effettuate da almeno il cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune."

Art 2

Modifiche dell'articolo 29 del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare

1. Il comma 1 dell'articolo 29 rubricato "Risultati del referendum" del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare è sostituito dal seguente:

"1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi".



Allegato B
alla proposta di deliberazione consiliare
presentata ai sensi dell'articolo 33, comma 3 dello statuto comunale
e degli articoli 16 e 74 del regolamento interno del Consiglio comunale

| testo vigente statuto comunale | testo proposto statuto comunale | osservazioni |
|--|--|--|
| <p><i>Art. 19</i> <i>Referendum di iniziativa popolare</i></p> <p>1. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo ed abrogativo quando lo richiedano 2.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale di competenza comunale. La proposta deve essere presentata presso la Segreteria generale del Comune da un comitato promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.</p> <p>2. Omissis.... 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. 7. Omissis. 8. Omissis. 9. Omissis. 10. Omissis. 11. Omissis.</p> | <p><i>Art. 19</i> <i>Referendum di iniziativa popolare</i></p> <p>1. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo ed abrogativo quando lo richieda il cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale di competenza comunale. La proposta deve essere presentata presso la Segreteria generale del Comune da un Comitato promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.</p> <p>2. Omissis.... 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. 7. Omissis. 8. Omissis. 9. Omissis. 10. Omissis. 11. Omissis.</p> | <p>I Comuni della Regione Trentino Alto Adige presso i quali è stato introdotto il cosiddetto "quorum zero" hanno previsto il numero massimo di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare ex articolo 77, comma 2 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni. Si tratta del dieci per cento degli aventi diritto al voto.</p> <p>Il limite statutario attuale di duemila sottoscrizioni corrisponde a poco più del due per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Trento in possesso del diritto di elettorato attivo per la elezione del Consiglio comunale (circa novantamila elettori)</p> |



| testo vigente regolamento istituti di partecipazione popolare | testo proposto regolamento istituti di partecipazione popolare | osservazioni |
|---|--|--|
| <i>Art. 17</i> <i>Deposito delle firme</i> | <i>Art. 17</i> <i>Deposito delle firme</i> | |
| 1. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria generale del Comune entro 90 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum di cui all'articolo 13, comma 4. 2. Le sottoscrizioni devono essere effettuate dal numero minimo di 2000 (duemila) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. 7. Omissis. | 1. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria generale del Comune entro 90 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum di cui all'articolo 13, comma 4. 2. Le sottoscrizioni devono essere effettuate da almeno il cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. 7. Omissis. | Si ritiene la proposta di deliberazione consiliare ad iniziativa dei cittadini comunque meritevole di considerazione perché persegue l'obiettivo di una maggiore loro partecipazione. Perciò si considera necessario equilibrare con una diversa graduazione il quorum costitutivo referendario ed il limite del numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare. |

| testo vigente regolamento istituti di partecipazione popolare | testo proposto regolamento istituti di partecipazione popolare | osservazioni |
|--|--|--|
| <i>Art. 29</i> <i>Risultati del referendum</i> | <i>Art. 29</i> <i>Risultati del referendum</i> | |
| 1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. | 1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. | Si ritiene la proposta di deliberazione consiliare ad iniziativa dei cittadini comunque meritevole di considerazione perché persegue l'obiettivo di una maggiore loro partecipazione. Perciò si considera necessario equilibrare con una diversa graduazione il quorum costitutivo referendario ed il limite del numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare. |